

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con deliberazione C.C. n. 71 del 27.06.1994 e modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 26.02.1999, n. 11 del 09.03.2001, n. 31 del 10.06.2005 e n. 11 del 31.03.2009

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione, nel territorio comunale, della pubblicità e delle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità per l'applicazione dei relativi imposte e diritti.
2. La normativa contenutavi si ispira ai principi **del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni**, e dello Statuto comunale, tenuto conto:
 - Del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - Dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - Degli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - Dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
 - **Soppresso;**
 - Della legge 18 marzo 1959, n. 132 e dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

ART. 1 BIS – ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia informato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

5. Gli atti impositivi (avviso di liquidazione, di rettifica, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni) devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione.
6. Il contribuente viene portato a conoscenza degli atti a lui destinati nel rispetto della loro riservatezza.

ART. 2 – FORME DI GESTIONE

1. La gestione del servizio può essere effettuata:
 - direttamente dal Comune
 - in affido ad azienda speciale comunale
 - in affido ad azienda speciale consortile
 - in concessione a soggetti iscritti all'Albo, appositamente istituito presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio compete al Consiglio Comunale che vi provvederà mediante assunzione di deliberazione congruamente motivata e tenuto conto delle possibilità strutturali dell'Ente e della convenienza economica.
3. In ogni caso però la gestione del servizio deve essere effettuata in conformità alle norme del presente regolamento ed alle altre di legge.

ART. 3 – DISCIPLINA GENERALE

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, seguendo la procedura specificata al successivo comma 3.
3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al **D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.i.m.** e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione dovuta, il Comune o il concessionario del servizio, possono effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo

di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere **oggetto di sequestro disposto con apposito provvedimento**, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel **predetto provvedimento** è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nel **provvedimento stesso**, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

ART. 4 – DIVIETI

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti e le limitazioni previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. All'interno del centro storico del capoluogo è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari solo su parere favorevole della Commissione edilizia comunale, che esprimerà le proprie valutazioni in relazione ai valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona predetta e gli edifici nella stessa compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dal piano regolatore generale.
5. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico delle sedi di uffici pubblici, degli ospedali, della casa di riposo, delle scuole, delle chiese e dei cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
6. All'interno del centro abitato sia del capoluogo che della frazione Orezzo, siccome delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento, la pubblicità e le pubbliche affissioni sono effettuate oltre che osservando le disposizioni di cui al presente regolamento anche in conformità al piano di cui al successivo art. 6 .

ART. 5 – TIPI DI PUBBLICITA'

1. La pubblicità può classificarsi in :

- a) ordinaria, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, viene effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quelli indicati nelle successive lettere b) c) e d);
 - b) quella effettuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato;
 - c) quella effettuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, per conto altrui con proiezioni, insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - d) varia che, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, comprende:
 - quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - quella effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, limitrofi al territorio comunale;
 - quella eseguita con palloni frenati o simili;
 - quella effettuata in forma ambulante mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
 - quella effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
 3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 4. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
 5. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt 1,5 dalla quota di calpestio del marciapiedi e delle strade.

ART. 6 – PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano comunale degli impianti pubblicitari è approvato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
2. In sede di prima approvazione del piano, la deliberazione della Giunta Comunale dovrà perentoriamente essere assunta entro quattro mesi dalla data di esecutività del presente regolamento e dovrà essere dichiarata immediatamente eseguibile.
3. **abrogato.**

4. Con il piano comunale degli impianti pubblicitari devono determinarsi, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni di cui al presente regolamento, gli ambiti territoriali del Comune nei quali sono localizzati e la localizzazione dei mezzi di pubblicità esterna e degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

ART. 7 – LOCALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

1. Il piano di cui al precedente art. 6 deve prevedere nell'interno dei centri abitati per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
2. Il piano deve comprendere inoltre:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
3. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano deve individuare le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

ART. 8 – LOCALIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. A termini del 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq 102.

2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da vetrine, tabelloni, superfici adeguatamente predisposte e da tutti gli spazi ritenuti idonei per il servizio, considerati i divieti e le limitazioni stabilite dalla norma o dal presente regolamento.
3. Tutti gli impianti devono avere dimensione idonea, devono essere collocati in maniera tale da garantire l'attuazione del loro fine e devono recare l'indicazione "Comune di Gazzaniga – Servizio delle Pubbliche Affissioni" oltre che il numero individuativo.
4. Il piano di cui al precedente art. 6 deve prevedere, per ciò che concerne gli impianti per le pubbliche affissioni:
 - la suddivisione della superficie di cui al precedente comma 1. in parti destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economico-commerciale ed in punti destinati ad affissioni di natura economico-commerciale;
 - l'ubicazione;
 - la tipologia ai fini della individuazione giusta dell'impianto nel contesto ambientale;
 - le dimensioni;
 - la numerazione individuativa.
5. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere spostati in qualsiasi momento se ciò è motivato da esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altre valide ragioni.

ART. 9 – AUTORIZZAZIONI

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) una **dichiarazione** con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera, in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

5. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
6. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
7. Avverso il diniego del funzionario responsabile, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Sindaco, il quale deciderà entro 30 giorni, con ordinanza motivata.
8. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
9. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 10 – APPLICAZIONE

1. A termine del Capo I del decreto legislativo n. 507/93 dai soggetti che effettuano pubblicità esterna è dovuta a favore del Comune una imposta.
2. Ugualmente è dovuta dai soggetti che beneficiano del servizio di pubbliche affissioni un diritto.
3. Ai fini dell'applicazione dei disposti di cui ai commi precedenti, questo Comune è classificato di classe V, giusto quanto previsto dal I comma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 507/93.
4. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, secondo quanto disposto dal Capo I del decreto legislativo n. 507/93.
- 5. abrogato.**
6. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

ART. 11 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità, diversa da quella assoggettata al diritto delle pubbliche affissioni, la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
5. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
6. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 4° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
7. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 5° comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 12 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 13 – DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 9, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Comunale su apposito modulo, presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, esente da bollo, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1° e 3°, D.Lgs. n. 507/1993, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui all'art. 14 comma 3° ed all'art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

5. abrogato.

6. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di sessanta giorni per il pagamento e il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 14 – DISCIPLINA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Comune, mediante il servizio delle pubbliche affissioni, assicura la pubblicazione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti:
 - comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
 - messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del Decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere, in ottemperanza anche a quanto prescritto dall'art. 64 dello Statuto comunale, particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di cui al precedente comma 4 sono classificati, ai fini dell'applicazione del diritto, come pubblicità ordinaria.
6. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
7. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
8. I manifesti devono essere fatti pervenire al preposto al servizio, a cura del committente, possibilmente due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

9. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere prodotta una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
10. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
11. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il preposto al servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
12. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro con la data di scadenza prestabilita.
13. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore.
14. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
15. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
16. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
17. Il funzionario comunale responsabile in caso di gestione diretta del servizio o la Ditta concessionaria, in caso di gestione in concessione, hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, devono darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
18. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
19. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di **€ 25,82=** per commissione.
20. Sia all'Albo Pretorio del Comune che, in caso di gestione in concessione, nell'ufficio del concessionario devono essere costantemente esposti per la pubblica consultazione:

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- il registro cronologico delle commissioni.

ART. 15 – APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, che è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio medesimo viene effettuato, è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il diritto è dovuto , per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita per la classe V dal 2° comma dell'art. 19 del D.Lgs. 507/93, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Ai sensi dell'art. 1 comma 480 della Legge 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni i seguenti soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507:
 - a) Manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - b) Manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - d) Annunci mortuari;
 - e) Manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali.

Sono riservati alle pubbliche affissioni in esenzione dai diritti per i soggetti di cui sopra i seguenti spazi all'interno del territorio comunale:

- 1 tabellone in Località Rova mq 3,00
- 1 tabellone in Centro Gazzaniga; mq 3,00
- 1 tabellone in Frazione Orezza; mq 3,00

La richiesta di affissione in esenzione è effettuata al Comune dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui sopra. Codesta persona provvederà personalmente all'affissione e alla rimozione dei manifesti in quanto il Comune non fornisce personale per l'affissione.

L'affissione è esente per la durata massima di 5 giorni, decorsi i quali si applica quanto previsto dal successivo comma 8;

Le domande di affissione sono accolte in base al giorno di presentazione al Comune; in caso di presentazione nel medesimo giorno le domande sono accolte secondo la priorità indicata nelle casistiche a) b) c) d) e) del presente comma.

8. La tariffa del diritto per il servizio sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per:
- a) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - b) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - d) annunci mortuari;
 - e) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. citato sopra e del successivo comma 10 del presente regolamento.

Il presente comma si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere i manifesti negli spazi previsti dal precedente comma 7.

L'ufficio ha la facoltà di verificare i requisiti di cui al precedente comma 7.

9. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applica alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

10. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

11. Per i manifesti di cui alla lettera a) **del precedente comma** si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

12. Per i manifesti di cui alla lettera f) **del comma 10** il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

13. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) **del comma 10** il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 16 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario. L’importo dovuto è arrotondato **all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo**. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui al precedente art. 13. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell’effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia superiore ad **euro 1.549,37** il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente al momento della richiesta del servizio d’affissione. L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l’affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l’ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale **se il servizio è gestito in economia dal Comune**.
5. La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
6. I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell’art. 2752, comma 4°, del Codice Civile.
7. **Abrogato.**
8. **L’autoversamento dell’imposta e dei diritti non è dovuto se l’importo annuo è inferiore ad € 1,00.**
9. **Non si fa luogo all’emissione di avvisi di accertamento e/o di provvedimenti di irrogazione delle sanzioni qualora l’ammontare non superi la somma annua di € 5,00, a tal fine conteggiando l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta o diritti, interessi ed eventuali sanzioni.**
10. **Non sono disposti rimborsi qualora l’ammontare annuo da restituire, comprensivo degli interessi, sia inferiore ad € 5,00.**

ART. 16-BIS – COMPENSAZIONI

1. **Le compensazioni tra crediti o debiti dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con eventuali altri crediti o debiti relativi ad altri tributi locali si**

effettuano soltanto se tutti i tributi da compensare sono gestiti direttamente dal Comune.

- 2. La compensazione di cui al punto precedente avviene mediante apposita determinazione del funzionario responsabile.**

ART. 17 – SANZIONI TRIBUTARIE

- 1. Abrogato.**
- 2. Abrogato.**
- 3. Abrogato.**
- 4. Sulle somme dovute per imposta e diritti si applicano gli interessi moratori nella misura del tre per cento annuo.**
- 5. La misura degli interessi stabilita nel precedente comma 4 si applica anche agli eventuali rimborsi dovuti ai contribuenti.**

Art. 18 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo dell'Ufficio di Vigilanza Urbana, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da **€ 103,29.= ad € 1.032,91**. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
- 4. Abrogato.**

ART. 19 – ABROGATO

ART. 20 – ABROGATO

ART. 21 – PUBBLICITA' INIZIATA ANTERIORMENTE AL 1993 O NEL 1993

1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata per l'anno 1994 e

per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 22.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. **Abrogato.**

ART. 23 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi riferimento alle norme di legge e statutarie inerenti la materia.